

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

In persona dei magistrati
Dott. Mario TUTTOBENE Presidente
Dott. Emanuela GIORDANO Giudice relatore
Dott. Francesca LIPPI Giudice
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6163/2019 promossa da:

FAE GROUP S.P.A.

ATTRICE

CONTRO

KINGKONG-TOOL GMBH & CO. KG

CONVENUTA

Il Tribunale, decidendo in punto AN,
respinge la domanda di nullità del brevetto IT n. 1419865;
dichiara che gli utensili prodotti da KingKong-Tools GmbH &Co KG mod. "KFS1226", KFS 1173-2, KFS 1172-2, KFS 1240, KFS 1264, KFS 1268, KFS 1203-1, KFS 1215, interferiscono con il brevetto FAE IT n. 1419865;
inibisce a KingKong-Tools GmbH &Co KG ogni forma di produzione, commercializzazione, pubblicizzazione, promozione anche tramite siti Web, importazione, esportazione, distribuzione, fornitura, offerta di fornitura e/o offerta in vendita, in qualsiasi forma, sia direttamente che indirettamente, degli utensili mod. "KFS1226", nonché dei modelli KFS 1173-2, KFS 1172-2, KFS 1240, KFS 1264, KFS 1268, KFS 1203-1, KFS 1215, risultati interferenti con il brevetto FAE IT'865 e tutti dichiarati come sostituibili con i corrispondenti utensili brevettati da FAE;
respinge la domanda di cessazione di concorrenza sleale, non correlata alla violazione della proprietà industriale;
ordina il ritiro dal commercio e la distruzione di tutti gli utensili di cui sopra entro tre mesi dalla comunicazione della presente sentenza;
fissa una penale a carico di parte convenuta di € 2.000 per ogni giorno di ritardo rispetto all'ordine di ritiro dal commercio e di € 100 per ogni pezzo in caso di violazione dell'inibitoria;
dispone la pubblicazione del dispositivo della presente sentenza sulle riviste Macchine Agricole Domani (MAD) e Forstmaschinen Profi, pubblicazione da effettuarsi, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, a cura e spese di parte convenuta e, ove questa non provveda nel termine indicato, a cura e spese di parte attrice, con diritto di rivalsa nei confronti di parte convenuta, nonché, per almeno trenta giorni consecutivi, sulla home page dei siti Web [www.kingkong-tools.com/.eu/.it.](http://www.kingkong-tools.com/.eu/.it;);
condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice al risarcimento dei danni conseguenti alle condotte illecite di cui in motivazione da liquidarsi in prosieguo di giudizio;
condanna sin d'ora parte convenuta al pagamento a titolo di provvisionale della somma di € 18.350,15;
dispone come da separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo per prosecuzione dell'istruttoria in punto *quantum*.

Spese al definitivo.
Genova, 25.11.2022
Il Giudice relatore
Emanuela Giordano

Il Presidente
Mario Tuttobene